



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca

Parere n. 3/2011

All'on. Ministro Mariastella Gelmini

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Roma

Roma, 3 novembre 2011

Oggetto: parere sulla proposta del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica sul *“Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”* in attuazione dell'art. 4, c.2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

- Vista la richiesta del Direttore Generale per l'Università, Dott. Livon, del 10 ottobre 2011, con la quale è stato chiesto il parere del Comitato degli Esperti per le Politiche della Ricerca sullo schema di regolamento in oggetto,
- esaminato lo schema di regolamento,
- udita la relazione della prof.ssa Irene Bozzoni,
- il CEPR esprime il seguente

PARERE

1. La revisione dei criteri generali ai quali i corsi di dottorato di ricerca devono attenersi è stata demandata, in base alla legge n. 240/2010, a un apposito regolamento, uno schema del quale è stato sottoposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito: il Ministero) al CEPR. Lo schema di regolamento disciplina sia i corsi di dottorato, sia, ove istituite, le scuole di dottorato. Persegue lo scopo di ridurre il numero degli attuali corsi, per arrivare all'istituzione di dottorati di adeguata massa critica sia in termini di corpo docente che di studenti iscritti. Mira, inoltre, ad ampliare il novero delle istituzioni abilitate allo svolgimento dei corsi di dottorato. A tal fine viene indicata una dettagliata lista di

requisiti per l'attivazione di corsi di dottorato (ART.2), di requisiti dei corsi stessi (ART.5), dei diritti e doveri dei dottorandi (ART.8) e dei parametri che concorrono a determinare il finanziamento del MIUR (ART.11).

2. Nell'insieme, lo schema di regolamento appare senz'altro apprezzabile positivamente sia per la volontà di ridurre i corsi di dottorato esistenti, sia per l'apertura fatta a istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate ai fini della istituzione di corsi di dottorato, della promozione di convenzioni tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale nonché con enti di ricerca esteri. E' opinione del CEPR che al fine di garantire la qualità e l'omogeneità dell'attività formativa svolta in strutture esterne all'università le procedure di accreditamento debbano essere, come indicato nell'ART.6, molto stringenti e rigorose, seguendo il percorso della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR. Il CEPR apprezza inoltre l'attenzione rivolta alla promozione della dimensione internazionale del dottorato. A questo proposito, per facilitare l'accesso di studenti stranieri ai dottorati si sottolinea l'importanza (come descritto nell'art. 2, comma 9) che, qualora il bando di concorso preveda, ai sensi del comma 8, una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, i soggetti attivatori possano stabilire modalità (vedi commento all'articolo 2) di ammissione differenziati, ivi incluso un diverso calendario di svolgimento della procedura di ammissione, e formino in tal caso una graduatoria separata.

3. A queste osservazioni relative all'impianto generale dello schema di regolamento, possono aggiungersene altre, più specifiche, riguardanti altrettanti aspetti, suscettibili di

essere migliorati nei termini indicati di seguito:

a) ART.2, comma 1: si suggerisce di specificare “...nel campo della Ricerca **e dello Sviluppo** (o dell'Innovazione)”, per sottolineare che la specializzazione deve poter avere uno sbocco professionale importante anche al di fuori della ricerca (formazione “tramite la” e non solo “per” la ricerca). Si sottolinea l'importanza che nella premessa venga specificato che i dottorati (e di conseguenza le Scuole) siano attivati, in settori nei quali *essi sviluppano una specifica, ampia, qualificata e continuativa attività sia di formazione sia di ricerca adeguatamente riconosciuta a livello internazionale*. Il CEPR auspica che, alla base della costituzione dei corsi di Dottorato, vi siano competenze specifiche delle sedi in una determinata macro-area che garantiscano un ambiente scientifico denso e di altissimo livello.

b) ART. 2, comma 3 e ART. 7, comma 2. La definizione “*insistenti sullo stesso bacino territoriale*” dovrebbe essere meglio specificata. Dovrebbe verosimilmente intendersi “tale da consentire agevolmente la mobilità dei dottorandi fra le sedi consorziate”. Questo dovrebbe consentire ai dottorandi una effettiva condivisione di strutture e attività didattiche e di ricerca;

c) ART. 2, comma 5: vi è da chiedersi se sia appropriato indicare che “*la titolazione e l'articolazione in curricoli*” di un corso di dottorato debbano venir definite con decreto ministeriale. Si potrebbe lasciare

ai soggetti attivatori locali la verifica di dette definizioni e dei relativi contenuti culturali, tenendo conto del fatto che l'attività è sottoposta alla valutazione dell'ANVUR;

d) ART. 2, comma 6: dovrebbe essere definito chiaramente che gli esperti, non appartenenti ai ruoli universitari che possono afferire al dottorato debbano "*appartenere a istituzioni di formazione e/o ricerca avanzate*". Per quanto concerne la possibilità di avere esperti da industrie (o amministrazioni), la loro "*comprovata qualificazione nelle discipline oggetto del dottorato*" andrebbe attestata dal collegio dei docenti;

e) ART. 2, comma 7: nei regolamenti, che i soggetti attivatori stabiliscono per disciplinare i corsi di dottorato, dovrebbero essere indicati il numero di posti disponibili, i criteri utilizzati per giudicare gli obiettivi formativi dei corsi e per valutare l'ammissione di professori, ricercatori ed esperti ai collegi dei docenti. Inoltre, dovrebbero essere indicate sia la figura del coordinatore, sia le regole che ne determinano l'elezione e la durata in carica.

Sempre in relazione al comma 7:

- o Nella lettera a) è utile inserire la parte evidenziata, come segue: "*le modalità per l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le borse e i posti disponibili per ciascuno di essi e per la loro attivazione triennale*";
- o nella lettera g), sarebbe utile fare riferimento alla qualità anche in rapporto alla redazione dei bandi e specificare che devono essere accettate le domande in inglese;
- o nella lettera n), occorre chiarire se la pubblicità si riferisca alle modalità con cui il tutor viene scelto;
- o nella lettera m) è utile inserire la parte evidenziata, come segue: "*il tempo riservato nei programmi dottorali all'attività, a quella seminariale e quella dedicata alla formazione attraverso la pratica della ricerca e le relative risorse disponibili presso le Università per ogni posto, nonché, ove previsto.....*";

f) ART. 2 comma 9, lettera d): poichè non è chiaro in quali aspetti i "criteri" di ammissione possano essere differenziati si suggerisce di modificare la dizione "*i soggetti attivatori possono stabilire modalità e criteri di ammissione differenziati*" con "*i soggetti attivatori possono stabilire modalità di ammissione differenziate*";

g) ART. 2, comma 13: ad avviso del CEPR, è di fondamentale importanza che la tesi di dottorato debba essere scritta nella lingua di riferimento internazionale per la specifica disciplina attinente alle ricerche svolte dal dottorando;

h) ART. 3: anche ammettendo che gli istituti universitari a ordinamento speciale possano disciplinare con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca (PhD), ci si può chiedere fino a quale punto essi possano essere esonerati dal rispetto dei vincoli generali, anche in relazione ai controlli successivi, spettanti all'ANVUR;

i) ART. 4 comma 1, lettera b): mentre nella lettera a) si fa riferimento a *“formazione”* (coerente con gli ART. precedenti), nella lettera b) si passa a *“didattica”*. Si suggerisce di utilizzare la dizione *“documentato svolgimento di formazione...”*;

l) ART.5, comma 1,

- o nella lettera a): nella composizione del collegio docente deve essere riportata la presenza dei ricercatori come già indicato nell'ART. 2, comma 6. Inoltre deve essere specificato che l'inclusione di esperti di elevata qualificazione deve riferirsi a ricercatori *“appartenenti a istituzioni di formazione e/o ricerca avanzate (in sintonia con quanto detto per l'ART 2, comma 6)”*;
- o nella lettera b): dovrebbe essere definito chi verifica il raggiungimento *“da parte dei docenti ed esperti di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, valutati anche sulla base della VQR”*. E' difficile pensare che sia l'Anvur; piuttosto si suggerisce che sia l'organo di coordinamento locale a decidere l'idoneità a far parte del collegio dei docenti, sulla base di parametri stabiliti dall'Anvur. Questo anche perché esperti stranieri non saranno verificabili con il VQR;
- o nella lettera e): qui si potrebbe far cenno alla capacità di accesso (*“disponibilità”* in senso più lato) a infrastrutture di ricerca internazionali riconosciute a livello europeo;

m) ART.7: il ruolo delle scuole di dottorato è molto ridotto nonostante la loro istituzione abbia garantito notevoli vantaggi sia dal punto di vista organizzativo che culturale;

n) ART. 8 comma 1: si sottolinea che l'interpretazione *“l'impegno è esclusivo e a tempo pieno”* sia compatibile con l'utilizzazione di *“ore persona”* per la partecipazione anche rendicontata a progetti acquisti tramite procedure competitive;

o) ART. 8 comma 2: si auspica che il limite di ore dedicato ad attività didattica sia mantenuto anche dopo il terzo anno;


p) ART. 10 - Si auspica che l'attivazione di percorsi di dottorato in apprendistato con soggetti esterni e imprese sia reso possibile solo là dove sia garantita una chiara e documentata attività di ricerca e sviluppo;

q) ART. 11, comma 2: per quanto riguarda il finanziamento, si sottolinea l'importanza di quanto citato nella precedente versione del 27 febbraio. L'ART. 9) recitava: *“Al fine di assicurare un elevato livello formativo, il finanziamento ministeriale è ripartito in modo da garantire l'istituzione e l'attivazione di*

corsi di dottorato esclusivamente presso strutture di alta e specifica qualificazione nonché un'adeguata massa critica dei corsi stessi sia in termini di corpo docente che di studenti iscritti". Nella nuova versione si riferisce più genericamente che il finanziamento ministeriale è ripartito "sulla base di una valutazione qualitativa". Si suggerisce di tenere in conto tra i vari parametri anche le "attività di ricerca" rese possibili nel dottorato;

- nella lettera b) tra gli elementi di premialità per la ripartizione finanziaria ministeriale vengono presi in considerazione parametri come la residenzialità. Anche se è auspicabile mettere in atto misure adeguate per allinearsi a tale necessità, e' però vero che questo rappresenta un parametro molto critico in un momento di grossa sofferenza finanziaria soprattutto per le grandi università che hanno numeri molto elevati sia di studenti dei corsi di studio che di dottorato;
- nella lettera c) un altro elemento di premialità e' rappresentato dal rapporto tra il numero di candidati che hanno presentato domanda di ammissione al corso di dottorato e il numero di posti disponibili. Si suggerisce che come numero dei posti disponibili si intendano solo quelli basati sulle risorse di ricerca acquisite dall'Ateneo perché sarebbero svantaggiati quei corsi di dottorato che virtuosamente riescono ad aumentare l'offerta formativa, magari considerevolmente, con posti aggiuntivi in convenzione con enti esterni.
- nella lettera e): qui si potrebbe far cenno alla capacità di accesso ("disponibilità" in senso più lato) a infrastrutture di ricerca internazionali riconosciute a livello europeo;
- nella lettera d): anche qui si preferisce la dizione "formazione **tramite** la ricerca" piuttosto che "formazione alla ricerca" per evitare l'equivoco che il dottore di ricerca abbia il solo sbocco nella ricerca anziché anche nello sviluppo e nell'innovazione)

Il Vicepresidente


Alberto Mantovani